

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE
PER L'EMILIA - ROMAGNA

Composta dai seguenti magistrati:

Dr.Giovanni Bencivenga	Presidente
Dr. Massimo De Maria	Consigliere
Dr.Chiara Bersani	Consigliere Rel.

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio di responsabilità n. 40765/R, ad istanza della Procura Regionale per la Sezione Emilia Romagna,

contro Gadda Loris, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Vinci e presso di lui domiciliato in Ferrara alla Via Kennedy 37

Visti gli atti ed i documenti di causa;

Uditi alla pubblica udienza del 3.10.2007, con l'assistenza del Segretario Dr.ssa Cassadonte, l'Avv.Ricci per il convenuto ed il P.M. nella persona del Cons.Libano

Ritenuto in

FATTO

In seguito a denuncia pervenuta la Procura ha convenuto in giudizio Gadda Loris in qualità di Sindaco del Comune di Lagosanto (FE), per la condanna al risarcimento del danno derivante dalla spedizione, con mezzi interamente a carico del Comune stesso, di due lettere postali indirizzate ciascuna a cittadini residenti nel Comune, lettere che perseguendo interessi privati del Sindaco rimarrebbero per i loro contenuti al di fuori

dell'esercizio delle funzioni istituzionali , costituendo danno erariale pari all'ammontare dei costi totali del materiale e del personale impiegato.

Più in particolare, dagli atti depositati in giudizio emerge che le lettere consistono:

- a) in una lettera dell'aprile 2005 con la quale, richiamando l'occasione dell'imminente ricorrenza del 25 aprile, Anniversario della Liberazione, si invita la cittadinanza a partecipare alla manifestazione di piazza quale occasione per "difendere la Repubblica, la Pace, la Libertà", ricollegando in particolare l'opportunità di una forte adesione a due circostanze specifiche, e cioè alle "gravi affermazioni di alcuni esponenti della Destra di Governo di abolire l'antifascismo o di festeggiare al 25 aprile i morti di Salò" e alla circostanza che "il Governo sta cambiando a colpi di maggioranza la Costituzione nata dai Padri Fondatori e dalla Resistenza, Costituzione che oggi si vuole stravolgere mettendo in pericolo la stessa unità nazionale", e che " si vuole trasferire al Primo Ministro parte della potestà che la Costituzione assegna al capo dello Stato e, particolarmente, la facoltà di sciogliere le Camere, mettendo in pericolo l'equilibrio fondamentale tra i poteri giudiziario, legislativo ed esecutivo".
- b) In una lettera dell'agosto 2005 con la quale il Sindaco difende l'operato proprio e della amministrazione comunale in relazione ad una vicenda che vedeva coinvolti dal 2004 gli interessi dei lavoratori della azienda Ditta B.M. Casting, con sede in Vaccolino di Lagosanto, nei confronti della quale il Sindaco aveva ordinato con provvedimento n.51 del 17.11.2004 di ripristinare ordinari livelli di immissioni rumorose e olfattive relative alla attività di fonderia esercitata; la minoranza consiliare del Comune di Lagosanto riunita nel gruppo consiliare "alleanza per Lagosanto", composto dai consiglieri Luciano Simoni, Davide Turri, Attilio Bigoni e Andrea Fogli, attuali denunzianti, che avevano rilasciato sul Resto del Carlino del settembre 2005 una intervista assai critica sulla maniera in cui il primo cittadino aveva gestito la vicenda chiedendone le dimissioni, e per la quale,

rinvenendo gli estremi della diffamazione, il Sindaco aveva intentato causa civile di risarcimento danni; il Sig. Tarroni Gianni, individuato dal Sindaco quale promotore del "Comitato di Vaccolino- Boschetto" firmatario di numerose critiche avvenute a mezzo stampa e volantinaggio porta a porta in merito alla gestione comunale della vicenda dei fumi nocivi della BM Casting. Nella lettera, inviata specificatamente in risposta all'ennesimo volantino del Comitato di Vaccolino" e con riferimento alle accuse rivolte in varie sedi dal Sig. Tarroni al Sindaco ed al Comune , si informa la cittadinanza sul fatto che il NOE inviato dalla amministrazione ha per due volte riscontrato l'inesistenza di sostanze nocive, e si rivolgono duri contrattacchi alla persona del Sig. Gianni Tarroni, invitando la cittadinanza ad "isolarne l'estremismo ideologico" e a lavorare per la solidarietà.

Dagli atti depositati emerge prova che entrambe le lettere sono state inviate a tutti i nuclei familiari residenti nel Comune, circa 1.800, con un costo complessivo di euro 3.372,57, di cui euro 1.673,10 per spese di affrancatura (euro 833,40 per spedizione della lettera "25 aprile" ed euro 839,70 per spedizione della lettera Comitato di Vaccolino"), euro 18,24 per materiale cartaceo utilizzato, ed euro 1.681,23 per le risorse umane utilizzate nel lavoro di spedizione.

Per tale importo la Procura, previo invito a dedurre e audizione personale dell'interessato, ha depositato atto di citazione il 23.4.2007, dopo rituale e tempestiva notifica, chiedendone il risarcimento a titolo di danno erariale , individuando nella fattispecie tutti i presupposti della responsabilità personale del Sindaco :

La illiceità del comportamento consisterebbe nell'indebito utilizzo di risorse del bilancio comunale per il perseguimento di scopi non istituzionali.

La lettera "25 Aprile" esorbiterebbe dalla mera finalità di favorire la partecipazione della cittadinanza alla manifestazione del 25 aprile, finalità che secondo la tesi del convenuto

sarebbe stata suggerita dallo stesso Presidente della Repubblica in messaggi pubblici , e per avere invece un contenuto politico propagandistico si porrebbe principalmente quale strumento di critica politica e sostegno dei propri indirizzi, tanto più che da ricerche effettuate dalla Procura (i cui risultati sono agli atti del presente giudizio) risulta che in nessun modo il Presidente della Repubblica ha potuto suggerire o facultizzare l'utilizzo di siffatte modalità per celebrare l'anniversario).

La lettera "Comitato Vaccolino" esorbiterebbe poi da alcuna delle funzioni del Sindaco di cui agli art. 23, art. 45 comma 4 e art. 46 dello Statuto Comunale dell'Ente e dalla funzione di comunicazione istituzionale di cui alla legge n. 150/2000, in quanto avrebbe contenuto essenzialmente difensivo dell'operato del Sindaco a fronte delle accuse mosse dalla minoranza consiliare e dal Comitato avanti alla cittadinanza , ed in quanto utilizza locuzioni verbali del tutto esorbitanti da quelle normalmente consentite o anche tollerate nell'esercizio di una pubblica funzione, tipiche di una reazione personale .

Quand'anche poi si volesse ritenere che entrambe le lettere siano rientranti nell'esercizio delle funzioni istituzionali del Sindaco, per la Procura esse rappresentano comunque uno strumento costoso e antieconomico , atteso che quanto alla prima lettera, le medesime finalità in un Comune quale quello considerato, di circa 4.300 abitanti, avrebbero potuto essere perseguite con mezzi meno dispendiosi ed ugualmente incisivi , tra i quali i manifesti celebrativi da affiggere nelle pubbliche vie, che vengono inviati dal Servizio di Pubblica Informazione del Ministero della Difesa anche ai Sindaci italiani a titolo gratuito.

Quanto alla seconda lettera, poi, la giustificazione addotta alla Procura dal convenuto, e cioè che il costo della lettera è risultato inferiore al preventivo richiesto per le vie brevi alla tipografia locale per la stampa di manifesti alla cittadinanza, non risulterebbe né provata né rilevante, atteso che, seppure ciò fosse vero , il fatto costituirebbe pur sempre danno erariale per la sua illiceità derivante dalla estraneità del contenuto della lettera all'esercizio

di funzioni istituzionali.

La colpa grave è individuata dalla Procura nella grave divergenza del fatto dai parametri della diligenza specifica richiesta alla figura istituzionale del Sindaco, attesa la chiarezza delle disposizioni che definiscono le competenze del Sindaco e i limiti delle sue funzioni istituzionali, ivi compresa la funzione di comunicazione istituzionale di cui alla legge n. 150/2000, mentre è evidente e provato agli atti il rapporto di causalità tra il fatto contestato ed il danno patito dall'Ente.

Il convenuto si è costituito con memoria del 29.8.2007, nella quale, ribadendo le tesi difensive già prospettate alla Procura, ha sostenuto la tesi della conformità del contenuto delle due lettere ad atti di esercizio delle funzioni pubbliche e particolarmente alla funzione di comunicazione istituzionale di cui alla legge n. 150/2000, che individua tra gli obiettivi primari della attività di comunicazione degli enti pubblici quello di garantire una informazione trasparente ed esauriente sul loro operato.

La circostanza che alcune affermazioni e locuzioni verbali contenute in entrambe le lettere potessero aver travalicato gli ordinari contenuti e i consentiti mezzi espressivi (aggiungendo, rispettivamente, un contenuto politico-propagandistico alla prima lettera, o la carica espressiva di tensioni personali alla seconda lettera) non costituirebbe, per la difesa del convenuto, un elemento sufficiente per connotare di illiceità la vicenda dell'utilizzo del mezzo della missiva al cittadino, in sé consentito per il raggiungimento della finalità istituzionale, ma solo per imputare all'autore un profilo di colpa per l'esorbitanza dei mezzi utilizzati dai limiti di legge, profilo di colpa che, per ciò solo, non raggiungerebbe il grado della colpa grave.

Il convenuto sostiene in difesa la tesi della necessità dell'invio delle due lettere, la prima in adesione all'indirizzo rivolto alla cittadinanza dal Presidente della Repubblica, e la seconda in risposta alle esigenze di certezza della informazione e di eliminazione

dell'allarme sociale sorto nella comunità locale per effetto della intensa attività denigratoria del Comitato e dell'articolo apparso sul quotidiano "il Resto del Carlino" riportante una intervista alla minoranza consiliare. A tale proposito adduce il convenuto di aver preso previi contatti con le locali autorità dei Carabinieri e di Prefettura , favorevoli ad un intervento del Sindaco volto a tranquillizzare l'opinione pubblica a fronte del procurato allarme , e a fronte del fatto che per la vicenda dei fumi industriali l'ente era diventato punto di ritrovo di manifestazioni fonti di disordini pubblici, e conclude per la assoluzione da ogni addebito.

All'udienza del 3.10.2007, l'Avv. Ricci si è richiamato alle memorie depositate, e il P.M. Libano ha ribadito le argomentazioni e conclusioni.

DIRITTO

L'ipotesi di responsabilità concerne l'addebito al Sindaco del danno consistente nelle spese, per materiale acquisito a carico del bilancio comunale e ore di lavoro per personale dipendente utilizzato, per la spedizione di due lettere inviate ai cittadini residenti, per le quali la Procura afferma l'esorbitanza dalle finalità pubbliche e comunque la non indispensabilità della relativa spesa, a fronte della possibilità per il Sindaco di utilizzare mezzi più economici o gratuiti per il perseguimento delle medesime finalità.

1. La prima lettera ha un contenuto tanto fortemente caratterizzato sotto il profilo politico da costituirne la sua finalità determinante e connotare la stessa quale manifestazione di pensiero ed opinione politica, piuttosto che quale mero invito alla cittadinanza a partecipare alla manifestazione del 25 aprile. Pertanto , atteso che la finalità così individuata non rientra tra quelle lecitamente perseguibili con mezzi pubblici, l'ammontare delle spese sostenute costituiscono danno erariale imputabile al sindaco.

Rimangono irrilevanti le circostanze addotte dalla difesa del convenuto, e cioè il fatto che il Presidente della Repubblica avesse (o meno) raccomandato la più ampia partecipazione

alla manifestazione, o che la lettera costituisse un mezzo più economico rispetto ad altri utilizzabili allo stesso scopo, proprio perché lo scopo assorbente e determinante, che costituisce il connotato primario della lettera, non è quello di essere strumentale alla partecipazione della popolazione alla manifestazione del 25 Aprile, ma di costituire suggerimento per una interpretazione della suddetta partecipazione conforme all'indirizzo politico sostenuto.

Pertanto al convenuto deve essere addebitato l'intero importo delle spese sostenute a carico del bilancio comunale, da quantificarsi, sulla base dei documenti acquisiti presso l'ente dalla Procura, in euro 833,40 per spese di spedizione, euro 9,00 per materiale cartaceo utilizzato, ed euro 84,60 per le risorse umane utilizzate per gli incombeni relativi alla estrazione di copie e la spedizione della lettera da parte dei due dipendenti comunali Sig. Piffanelli, Di Villa e Schiavoni Fabrizio (a nulla rilevando, sotto questo ultimo profilo, la circostanza peraltro non provata dal convenuto che il personale non fosse ordinariamente impiegato a pieno ritmo in ordinari compiti lavorativi), Oltre al danno sopra detto, complessivamente ammontante a euro 927,00, il convenuto dovrà risarcire l'ente degli interessi e della rivalutazione maturati sul suddetto importo dall'aprile 2005 fino alla presente decisione, ed interessi dalla data della presente decisione sino al soddisfo.

2. La seconda lettera ha un contenuto più complesso.

Essa interviene espressamente per smentire le accuse rivolte alla amministrazione da un Comitato locale per mezzo di volantini distribuiti porta a porta in merito alle decisioni intraprese relativamente alla attività di una azienda di fonderia, che il comitato evidentemente (mancano agli atti i volantini , ma è lecito dedurlo da quanto emerge chiaramente agli atti) sosteneva pericolosa per la salute dei cittadini.

Estrapolando la sostanza del messaggio dai mezzi espressivi utilizzati, senz'altro propri più ad un linguaggio di lite personale piuttosto che ad un atto di comunicazione

istituzionale, si ricava che esso è diretto 1) a tranquillizzare la popolazione sulla circostanza che la attività della azienda B.M.Casting è stata controllata dalle competenti autorità ed è risulta innocua; 2) ad imputare a falsi allarmi e a pressioni di natura personale e politica, piuttosto che a reali pericoli, la situazione di forte apprensione creata dalla attività del comitato sulla collettività e sulle 80 famiglie di dipendenti che lavorano presso la azienda stessa, 3) ad invitare i cittadini a dare minore importanza alla attività e alle accuse del comitato , precisando che la amministrazione non ha neanche ritenuto di reagire alle accuse in alcuna sede giudiziaria, ed invitando alla solidarietà con la amministrazione.

Il messaggio ha pertanto un contenuto informativo sulla attività svolta dalla amministrazione nella vicenda e sulla assenza di un reale pericolo legato alla attività della fonderia locale, e risponde allo scopo primario di informare la comunità locale sulla inconsistenza delle accuse mosse dal comitato con tanta insistenza tramite i volantini distribuiti porta a porta.

3. Così definito ed inquadrato il contenuto del messaggio, occorre esaminare ai fini della sua liceità in primis se esso possa rientrare tra le attività consentite alla amministrazione, ed in secondo luogo se esso sia estrinsecazione di una funzione che l'ordinamento attribuisce al Sindaco.

Quanto al primo aspetto, si rileva che la comunicazione esterna ai cittadini (nonché alla collettività ed ad altri enti pubblici) è considerata attività rientrante tra le funzioni istituzionali della amministrazione ai sensi dell'art. 1 comma 4 lett. d) della legge n. 150/2000. Il mezzo della comunicazione istituzionale ai cittadini è pertanto un mezzo consentito dall'ordinamento, nell'ambito delle finalità di cui al successivo comma 5 della medesima disposizione, finalità tra le quali è espressamente prevista, alla lettera d), quella di “promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico

e sociale “. Tra questi temi non vi è ragione di ritenere che non rientrino quelli che, pur avendo carattere più generale e non essendo attribuiti alla competenza specifica dei Comuni (quali la tutela dell'ambiente, del lavoro e della salute) presentino però in sede locale particolari problematiche contingenti e concrete per la comunità in esso insediata.

Il Sindaco ha dunque agito, nella fattispecie nell'ambito di funzioni che possono ricondursi sia ai suoi compiti di prevenzione e tutela dell'ordine pubblico che ai suoi compiti di rappresentante di vertice dell'amministrazione, al quale fanno capo le funzioni di comunicazione istituzionale di cui all'art.7 della legge n.150/2000 quale “vertice della amministrazione”.

4. La liceità della condotta del Sindaco, nella specie della sua comunicazione a cittadini di cui alla lettera “comitato Vaccolino”, va valutata però anche con riferimento ai limiti più generali dell'azione amministrativa, limiti costituiti dalla logicità ed economicità delle decisioni da adottare in merito sia all'an della comunicazione che alla scelta dello specifico mezzo di comunicazione (la lettera al cittadino piuttosto che un comunicato stampa, una intervista su quotidiano, un manifesto alla cittadinanza o altro) ed il cui travalicamento può essere considerato fonte di responsabilità solo se concreti colpa grave.

Sulla necessità e liceità di tale intervento informativo va considerato che, a quanto emerge dagli atti, effettivamente la vicenda legata alla ditta B.M.Casting aveva assunto caratteristiche tali, per la reiterazione delle sollecitazioni del Comitato e per il coinvolgimento di organi di informazione giornalistica, da turbare la tranquillità della popolazione sotto diversi aspetti.

In primis, l'aspetto dell'allarme salute.

Sulla questione di “fumi” della fonderia vi era stato un intervento del Sindaco quale autorità di pubblica sicurezza (l'ordinanza n.51 del 17.11.2004) di ripristino degli ordinari limiti di tollerabilità delle immissioni); dei controlli da lui richiesti alle competenti autorità per

verificarne il rispetto (conclusosi con il verbale della Polizia Municipale di Lagosanto del 19.1.2005); una intervista rilasciata dal gruppo di minoranza consiliare sul Resto del Carlino del 23.9.2005 che aveva diffuso gravi dubbi sia sulle capacità del Sindaco di gestire la problematica che sulla stessa pericolosità ambientale della fonderia locale, alla quale veniva imputata la causa del ricovero di quattro persone in ospedale (ed identificata con intossicazione da fumi nocivi), ed infine la pressante attività di volantinaggio del "Comitato Vaccolino".

In secondo luogo, l'aspetto della sicurezza della situazione lavorativa degli 80 dipendenti della azienda locale, tutti presumibilmente residenti nel comune o nelle località vicine attese le modeste dimensioni della azienda, che dai risvolti degli eventuali accertamenti sulla pericolosità della attività imprenditoriale fondavano il timore della chiusura della azienda stessa, e dunque di perdere il posto di lavoro.

Considerati entrambi questi aspetti, una comunicazione informativa ai cittadini che, a correzione della insistente attività informativa del Comitato svolta con il sistema del porta a porta, e a breve distanza temporale dalla intervista rilasciata dalla minoranza sul medesimo tema (per i quali contenuti ritenuti diffamatori, il Sindaco aveva peraltro promosso, per la sua personale tutela, azione civile per risarcimento dei danni, poi conclusasi con una transazione) chiarisse la reale situazione della sicurezza della azienda non può giudicarsi in questa sede né "esorbitante" dalle funzioni di comunicazione istituzionale né avulsa da una concreta necessità o quanto meno opportunità di intervento, né, infine, avulsa dall'ambito delle competenze istituzionali del Sindaco.

5. Rimane infine da accertare se possa ravvisarsi la contestata illiceità sotto il profilo della scelta del mezzo utilizzato, la lettera ai singoli cittadini, premettendo però che un tale esame va condotto non solo alla luce del fattore puramente economico costituito dal costo sostenuto, ma anche della logicità e correttezza della scelta operata alla luce del criterio

della efficacia del messaggio da diffondere nel particolare contesto nel quale esso andava a intervenire.

Senz'altro si deve rilevare che al medesimo fine (di tranquillizzare la cittadinanza sulla insussistenza di un pericolo alla salute legato alla attività della azienda e di una necessaria chiusura della azienda stessa) non poteva di certo essere utilizzata una ordinanza contingibile ed urgente, la quale ha tipicamente un contenuto ordinatorio e mai informativo, e neanche un mezzo di comunicazione che avesse una efficacia minore di quello che aveva diffuso le informazioni che si sono volute contraddire (quale anche un manifesto, che non raggiunge capillarmente le famiglie, come il volantino del Comitato, ma solo i più attivi e "curiosi" dei cittadini).

Il messaggio era diretto, per sua specifica intestazione, a contrastare il contenuto dell'ennesimo volantino diramato dal comitato sulla questione della fonderia locale, e dunque logicamente può ritenersi che abbia intenzionalmente voluto raggiungere il risultato della medesima diffusione capillare della notizia, famiglia per famiglia, senz'altro efficace per una adeguata controinformazione, e necessaria per il particolare allarme salute che era stato sollevato sia dal comitato sia dalla recente intervista della minoranza consiliare al "Resto del Carlino"

Si può peraltro affermare che analoga efficacia avrebbe avuto anche un intervento del Sindaco sulla stampa locale, a condizione però che ad esso fosse data dalla stampa la stessa rilevanza, quanto allo spazio dedicato ed alla tecnica di intervista del giornalista, della intervista della minoranza di cui sopra si è detto. Ma si consideri che non risulta agli atti che il Comune di Lagosanto fosse dotato, presumibilmente per la sue dimensioni, né di un Portavoce, organo che l'art.7 della legge n. 150/2000 prevede che possa coadiuvare il vertice della amministrazione ai fini dei rapporti di carattere politico istituzionale con gli organi di informazione, né di un Ufficio Stampa, che ai sensi dell'art.9 può essere istituito

per curare la trasmissione di informazioni agli organi della stampa; risulta anzi che proprio sulla stampa locale la vicenda della ditta B.M.Casting era stata trattata, con la succitata intervista a consiglieri della minoranza del Comune, qualche mese prima e con toni tanto aggressivi da aver indotto il Sindaco ad una causa civile verso gli intervistati. Pertanto, il mezzo dell'intervista su stampa locale poteva non essere facilmente utilizzabile dal Sindaco, o risultare di minore efficacia rispetto ad un messaggio portato personalmente dal vertice della istituzione ad ogni famiglia, con specifica ricostruzione del punto di vista della amministrazione e dello stato degli interventi, senza considerare che la alternativa alla intervista alla stampa locale, cioè l'acquisto di uno spazio sul giornale, rimaneva ipotesi da scartare perché senz'altro enormemente più onerosa.

Alla luce di tali considerazioni, ritiene il Collegio che l'utilizzo del mezzo della lettera è da considerarsi lecito nella concreta e specifica fattispecie, sia perché ha comportato un esborso limitato per la estrema ristrettezza dei destinatari (circa 1.800 famiglie) e per tale precipuo fattore comunque inferiore a quello che presumibilmente, e per quanto è comunemente noto, avrebbe comportato altro mezzo di diffusione di informazioni di massa, equiparabile quanto a efficacia del messaggio, quale l'acquisto di uno spazio su pagina di giornale o la stampa di numerosi manifesti alla cittadinanza (rispetto ai quali ammontari eventualmente inferiori, peraltro, avrebbe dovuto l'organo requirente fornire prova, riguardando essa un elemento del danno), sia perché, escluse per quanto ora osservato le suddette modalità di comunicazione, esso rappresenta per le particolari caratteristiche delle informazioni che era destinato a contrastare (il volantinaggio porta a porta) un mezzo giustificato dalla esigenza di svolgere una efficace controinformazione alle notizie diffuse dal Comitato.

La circostanza dei toni utilizzati, senz'altro lontani da un corretto linguaggio di comunicazione istituzionale, costituisce violazione di una regola di correttezza ed

imparzialità nell'agire che, pur assumendo una importanza ancor maggiore per le figure istituzionali di vertice, è norma sulla "forma" della comunicazione la cui trasgressione nel caso di specie non è idonea di per sé a connotare la azione del Sindaco, sostanzialmente conforme ai criteri di liceità sopra esaminati, di un profilo di colpa grave.

Pertanto il convenuto deve essere assolto dall'addebito di cui ai danni derivanti per la spedizione della lettera "Comitato Vaccolino".

P.Q.M.

La Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Emilia - Romagna - definitivamente pronunciando,

CONDANNA

Gadda Loris a risarcire a favore del Comune di Lagosanto la somma di euro 927,00, oltre interessi e rivalutazione maturati sul suddetto importo dall'aprile 2005 fino alla presente decisione, ed interessi dalla data della presente decisione sino al soddisfo, e refusione delle spese di giudizio.

Assolve il convenuto da ogni altro addebito.

Le spese sono liquidate in euro 500,10 (cinquecento//10)

Così deciso in Bologna il 3.10.2007.

L'ESTENSORE

f.to Cons. Chiara Bersani

IL PRESIDENTE

f.to Giovanni Bencivenga

Depositata in Segreteria il giorno 28 dicembre 2007

Il Direttore della Segreteria

f.to Dott.ssa Nicoletta Natalucci